



STUDIO DALL'OSSO
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Dr. Alberto Dall'Osso
Dott. Commercialista
Revisore Contabile

Dr. Giorgio Dall'Osso
Dott. Commercialista
Revisore Contabile

Ai

Clienti dello studio

Loro sedi

Reverse charge nel settore dell'edilizia - approfondimenti

----- O o O -----

Con nostra circolare del 24 dicembre 2014 veniva posta attenzione sulle modifiche al regime del reverse charge nel settore dell'edilizia in applicazione di quanto previsto dall'art. 17 c.6 del D.P.R. 633/73.

Detto articolo di legge prevede che, per le prestazioni in regime di subappalto (quindi quando chi emette la fattura è un subappaltatore) nell'ambito del settore dell'edilizia la fattura deve essere emessa senza applicazione dell'IVA citando "prestazione senza applicazione dell'IVA ex. art. 17 c. 6 lettera a) indicando in fattura in modo evidente "INVERSIONE CONTABILE". Chi riceve la fattura senza iva dovrà provvedere ad effettuare una apposita registrazione contabile detta, appunto, reverse charge o inversione contabile. In pratica non essendo presente l'IVA in fattura, e quindi non venendo pagata, non c'è il rischio che i sub appaltatori (a volte una lunga serie nella filiera delle costruzioni edili) incassando l'IVA non la versino con danno per l'Erario.

La legge di stabilità per il 2015, legge 23/12/2014 n. 190 prevede, come comunicato con nostra circolare del 24 dicembre 2014, una importante modifica dell'applicazione del regime del reverse charge, introducendo la lettera a) ter al comma 6 dell'art. 17 del D.P.R. 633/72. Detta modifica riguarda solo alcune attività, già ricomprese nella disciplina fissata dall'art. a) e prevede l'applicazione del reverse charge anche ad attività precedentemente non comprese.

Le attività oggetto di modifica sono le seguenti:

- Demolizione di edifici (codici ATECO 43.11.00);
- Installazione di impianti (codici ATECO dal 43.21.01 al 43.29.09);
- Completamento di edifici (codici ATECO dal 43.31.00 al 43.39.09),
- Pulizie negli edifici, attività questa precedentemente non soggetta al regime del reverse charge, (codici ATECO dall'81.21.00 all'81.29.99).

Chi svolge attività rientrati tra questi codici, avente come oggetto edifici, dovrà fare particolare attenzione nell'emissione delle fatture a partire dal mese di gennaio 2015. La fattura dovrà essere emessa senza l'applicazione dell'IVA ex. art. 17 c. 6 lettera a) ter (e non più lettera a)) anche in caso di appalto (prima solo sub appalto) o prestazione d'opera diretta, e anche se il committente, seppur impresa, non svolge attività nel campo edile. Si ricorda che nelle fatture va sempre indicato in evidenza "INVERSIONE CONTABILE".

Se l'attività svolta non ha come oggetto edifici allora si applicheranno le vecchie norme di cui alla lettera a) dello stesso art 17 c. 6 qualora previste. L'Art. 17 non si applicherà se oggetto della fattura è attività di pulizie.

Qualora le opere appaltate comprendano sia attività assoggettate alla lettera a) sia alla lettera a) ter si ritiene si debba applicare il principio di prevalenza delle une sulle altre. Quindi, per esempio, se l'appalto o il sub appalto riguardano la costruzione dell'edificio finito si ritiene debba intendersi applicabile la lettera a) in quanto l'attività complessiva, nella quale possono rientrare anche le attività di demolizione, installazione impianti, completamento degli edifici e pulizia, sono minoritarie rispetto al tutto. Sarebbe opportuno un chiarimento dell'Amministrazione Finanziaria sull'argomento.

Considerando la particolare complessità della materia rimaniamo a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento o chiarimento.

Imola, 26 gennaio 2015

STUDIO DALL'OSSO